

COMUNE DI SOVIZZO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvazione	Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.17 in data 13/04/2000 Trasmesso al CO.RE.CO. Sezione di Venezia (ric. prot. n. 5014/20/04/2000) Deliberazione divenuta esecutiva il 21/05/2000 per decorrenza dei termini di esecutività
Pubblicazione	Pubblicato all'albo pretorio il 26/04/2000 per gg. 15 consecutivi
Ripubblicazione	Ripubblicato all'albo pretorio il 25/05/2000 per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 6, comma 6 dello Statuto comunale
Entrata in vigore	Il presente regolamento è entrato in vigore il 10/06/2000 ai sensi dell'art. 41 comma 7 dello Statuto comunale.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE.....	3
<i>Articolo 1 - Oggetto del presente Regolamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 - Finalità del Regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 - Definizioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5 - Competenze del Comune</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 - Divieti ed obblighi generali</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7 - Ordinanze Contingibili ed Urgenti.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 8 – Assimilazione.....</i>	<i>5</i>
TITOLO II - CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	9
<i>Articolo 9 - Caratteristiche del servizio di raccolta differenziata.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 10 - Campagne di sensibilizzazione e informazione</i>	<i>12</i>
TITOLO III - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	13
<i>Articolo 11 - Norme generali</i>	<i>13</i>
TITOLO IV - CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI	14
<i>Articolo 12 - Beni durevoli.....</i>	<i>14</i>
TITOLO V - ALTRE NORME DI PULIZIA	15
<i>Articolo 13 - Smaltimento dei rifiuti scaricati abusivamente</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 14 - Cestini portarifiuti</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 15 - Divieto di abbandono.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 16 - Pulizia di aree private</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 17 - Pulizia di terreni edificabili non edificati.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 18 - Pulizia di mercati.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 19 - Aree occupate da esercizi pubblici.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 20 - Manifestazioni locali, spettacoli viaggianti ed eventi vari</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 21 - Pulizia aree di carico/scarico e trasporto merci</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 22 - Spazzamento strade.....</i>	<i>17</i>
TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI	18
<i>Articolo 23 - Attività di controllo</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 24 - Sanzioni generali</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 25 - Sanzioni specifiche</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 26 - Validità del presente Regolamento.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 27 - Modifiche al presente Regolamento.....</i>	<i>21</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 - Oggetto del presente Regolamento

Il presente Regolamento è predisposto ai sensi del secondo comma dell'art. 21 del D. Lgs. n.22 del 15 febbraio 1997 ed ha per oggetto:

- 1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- 2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- 3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- 4) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- 5) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
- 6) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- 7) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984 n.748 e succ. modificazioni;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso.

Articolo 2 - Finalità del Regolamento

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative a: "Conferimento", "Raccolta", "Trasporto", "Avvio a Recupero" e "Smaltimento".

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni stabilite dal D.Lgs 22/97 all'art. 6.

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

A. Rifiuti urbani, suddivisi in:

- 1) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- 2) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- 3) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- 4) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali;
- 6) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

B. Rifiuti speciali, suddivisi in:

- 1) rifiuti da attività agricole e agro-industriali,
- 2) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- 3) rifiuti da lavorazioni industriali;
- 4) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- 5) rifiuti da attività commerciali;
- 6) rifiuti da attività di servizio;
- 7) rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 8) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- 9) macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- 10) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

C. Rifiuti pericolosi, sono i rifiuti non domestici precisati nell'elenco dell'allegato D al D.Lgs 5 febbraio 1997. In particolare, nella categoria *Rifiuti solidi urbani e assimilabili da commercio, industria e istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*:

- vernici, inchiostri, adesivi
- solventi
- prodotti fotochimici
- pesticidi
- tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio.

Articolo 5 - Competenze del Comune

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla L.142/90, art. 23.

Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono quanto indicato all'art. 1 del presente regolamento.

E' inoltre di competenza del Comune:

- l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati;
- la possibilità di avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- fornire alla regione e alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 6 - Divieti ed obblighi generali

E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private, fatto salvo il deposito negli appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta o lungo il ciglio stradale, in corrispondenza delle singole abitazioni o degli insediamenti produttivi, da parte degli utenti serviti con modalità "porta a porta".

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento; in particolare sono obbligati a conferire i rifiuti separatamente negli appositi contenitori o, con le modalità indicate dall'Amm. comunale in relazione alle metodiche di gestione del servizio, i materiali per i quali è istituita la raccolta differenziata.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto di quanto previsto al comma precedente, applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.

Articolo 7 - Ordinanze Contingibili ed Urgenti

Ai sensi del D. Lgs. n.22/97, art. 13, comma 1, e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Articolo 8 - Assimilazione

In attesa che lo Stato definisca i criteri qualitativi e quantitativi, di cui all'art. 18, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n.22/97, per l'assimilazione agli urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi, sono considerati *rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA)* i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del DPR n.915/82.

1) Norme di esclusione

Sono *esclusi dall'assimilazione* i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, oltre che naturalmente i rifiuti speciali classificati pericolosi.

Non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta, recupero e smaltimento adottate presso il Servizio:

- a) materiali non aventi consistenza solida;
- b) materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
- c) materiali fortemente maleodoranti;
- d) materiali eccessivamente polverulenti.

Sono *esclusi dall'assimilazione* quei rifiuti che, per le quantità prodotte, risultino incompatibili con il sistema di raccolta attivato dal Comune.

2) Assimilazione dei rifiuti derivanti da attività direzionali, esercizi commerciali, servizi

Salvo quanto previsto dal precedente punto (Norme di esclusione), sono *assimilati ai rifiuti urbani* senza ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- a) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- b) servizi scolastici e loro pertinenze;
- c) attività ricettivo-alberghiere e collettività, mense, ristorazione in genere;
- d) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- e) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- f) attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
- g) pubblici esercizi;
- h) attività artigianali di servizio alla residenza;
- i) uffici, magazzini, locali mensa, spogliatoi e servizi igienico-sanitari delle attività artigianali e industriali, con esclusione delle superfici di formazione di rifiuti speciali e pericolosi.

3) Assimilazione dei rifiuti provenienti da orti e giardini privati e pubblici

Sono considerati a tutti gli effetti come *assimilati agli urbani* gli scarti di potatura e sfalcio dei giardini, orti, aree piantumate, anche se il produttore, in considerazione dei quantitativi raccolti, può decidere per essi forme differenziate di smaltimento (concimaia).

4) Assimilazione dei rifiuti provenienti da attività agricole

Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole quali: contenitori vari, nylon per la ricopertura di serre e per pacciamatura, reti per filari e antitempesta, pneumatici usati, rifiuti ferrosi, ecc., con l'esclusione dei rifiuti pericolosi quali: olii minerali esausti, filtri usati, accumulatori al piombo, sostanze agrochimiche in generale).

I rifiuti assimilati potranno essere conferiti al servizio pubblico previa stipula di una idonea convenzione che stabilisca: modalità di raccolta, frequenze di prelievo, organizzazione del servizio e relativi costi a carico dell'agricoltore.

Il conferimento al servizio pubblico dei contenitori per fitofarmaci può avvenire solo nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale n.1261 del 20 aprile 1999.

5) Assimilazione dei rifiuti sanitari

Sono *assimilati agli urbani* i seguenti rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private (così come definite dalla Delibera di Giunta Regionale n.3606 del 6 ottobre 1998):

- a) rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie (rifiuti cartacei, vetrosi, imballaggi, contenitori in plastica che non presentino condizioni di pericolosità);
- b) rifiuti derivanti dalle cucine relativamente alla preparazione dei pasti;
- c) residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza ad esclusione di quelli che, su certificazione del direttore sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;

d) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio;

con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

6) Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività

Le procedure di accertamento per l'accettazione oppure l'esclusione dei rifiuti speciali dall'assimilazione ai rifiuti urbani sono definite dal Regolamento per l'applicazione della Tariffa RSU.

L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità qualitativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

All'eventuale esclusione dei rifiuti speciali dall'assimilazione ai rifiuti urbani deve corrispondere la cancellazione dai ruoli della Tariffa per l'asporto dei Rifiuti Urbani, relativa alla parte variabile, delle relative superfici di formazione e di relativi controlli per verificare il corretto smaltimento di tali rifiuti.

TITOLO II - CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Articolo 9 - Caratteristiche del servizio di raccolta differenziata

Norme generali.

Tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel territorio comunale prima di essere avviate a trattamento o smaltimento dovranno essere pesate presso la pesa dell'impianto di trattamento o recupero, i costi di pesatura saranno a carico della ditta che svolge il servizio di raccolta.

Raccolta differenziata della frazione secca dei rifiuti urbani.

La *frazione secca* dei rifiuti urbani è costituita da quei rifiuti che non possono essere separati e differenziati e che pertanto devono essere avviati allo smaltimento in discarica.

In particolare si tratta dei seguenti rifiuti: carta accoppiata e plasticata, contenitori per il latte in tetrapak, cellophane, polistirolo, piccoli oggetti di uso domestico, cocci di ceramica, pannolini, ed altri materiali non riciclabili.

La raccolta viene effettuata con sistema porta a porta su tutto il territorio comunale mediante l'impiego di idonei sacchetti trasparenti del colore autorizzato dalla Giunta Comunale, che si potranno trovare in vendita presso gli esercizi commerciali convenzionati o che potranno essere distribuiti dagli stessi come shoppers.

Potranno essere previsti, per particolari situazioni, contenitori condominiali (che dovranno essere tenuti in area privata ed esposti il giorno della raccolta) e contenitori per le contrade. Il loro inserimento dovrà essere autorizzato dalla Giunta Comunale.

I sacchetti ben chiusi dovranno essere collocati, a cura dell'utente, all'esterno dell'abitazione e comunque in suolo pubblico, poco prima dell'effettuazione della raccolta.

La frequenza della raccolta è settimanale.

Gli orari di passaggio nelle diverse zone e gli aspetti tecnico-organizzativi di dettaglio sono determinati dalla Giunta Comunale nell'ambito dell'approvazione del Capitolato d'Appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Raccolta differenziata presso il Centro Comunale

I rifiuti ingombranti, gli imballaggi voluminosi in cartone, gli sfalci del verde e le potature, gli inerti da piccole demolizioni, altri scarti che non è possibile raccogliere attraverso il sistema ordinario di raccolta rifiuti dovranno essere conferiti presso il Centro Comunale.

Il Centro Comunale di Raccolta, recintato e custodito, sarà aperto almeno due giorni alla settimana.

Nel Centro Comunale di Raccolta solo nel giorno di sabato sarà consentito il conferimento della frazione umida in apposito cassonetto.

Gli orari ed i giorni di apertura saranno comunicati agli utenti attraverso idonei mezzi di divulgazione.

Presso il Centro potranno essere conferiti, una volta attivato il servizio, anche altri materiali, quali: vetro, legno, ferro, rifiuti pericolosi, olii vegetali ed animali, batterie per auto, vestiti usati, beni durevoli, ecc..

Raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani.

La *frazione umida* dei rifiuti urbani è costituita da tutti quegli scarti che hanno origine dalla cucina e che sono connessi alla preparazione ed al consumo dei pasti.

In particolare si tratta dei seguenti rifiuti: scarti di frutta e verdura, avanzi di cibo, alimenti avariati, filtri di tè e fondi di caffè, fiori e foglie, salviette di carta, avanzi di carne, pesce e formaggio, uova, pane, pasta, e altri scarti organici.

La raccolta viene effettuata con sistema porta a porta su tutto il territorio comunale. La frazione umida dovrà essere conferita sfusa o mediante l'impiego di idonei sacchetti in mater-bi, che si potranno trovare presso gli esercizi commerciali convenzionati, e posti all'interno dell'apposito bidoncino di colore verde distribuito dall'Amministrazione Comunale. E' assolutamente vietato utilizzare sacchetti in polietilene.

Potranno essere previsti contenitori condominiali da esporre il giorno della raccolta e contenitori per le contrade. Il loro inserimento dovrà essere autorizzato dalla Giunta Comunale.

I contenitori, ben chiusi, dovranno essere collocati, a cura dell'utente, all'esterno dell'abitazione e comunque in suolo pubblico, poco prima dell'effettuazione della raccolta.

La frequenza della raccolta è bi-settimanale, ma potrà essere prevista la terza raccolta settimanale nel periodo da giugno a settembre, tale modifica dovrà essere autorizzata dalla Giunta Comunale.

Gli orari di passaggio nelle diverse zone e gli aspetti tecnico-organizzativi di dettaglio sono determinati dalla Giunta Comunale nell'ambito dell'approvazione del Capitolato d'Appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Compostaggio domestico

L'Amministrazione Comunale incentiva l'utilizzo del composter domestico e tutte le pratiche di autocompostaggio, in sostituzione del servizio di raccolta differenziata porta a porta della frazione organica.

Il compostaggio domestico dovrà essere condotto nel rispetto delle indicazioni tecniche che il Comune predispone e comunica alle utenze che aderiscono all'iniziativa.

Le utenze domestiche potranno aderire all'iniziativa compilando l'apposito modulo che potrà essere richiesto all'Ufficio Ecologia del Comune. Una volta accertato l'effettivo utilizzo della pratica

dell'autocompostaggio, sarà possibile ottenere la riduzione della tariffa per l'asporto dei rifiuti urbani, previa restituzione al Comune del bidoncino di colore verde.

Raccolte differenziate rifiuti riciclabili

In tutto il territorio comunale è attivata la raccolta differenziata delle frazioni secche recuperabili.

In particolare si tratta dei seguenti materiali:

- carta e cartoni di piccole dimensioni;
- contenitori, bottiglie, barattoli in vetro e contenitori in alluminio e banda stagnata;
- bottiglie e contenitori in plastica.

Carta e cartoni di piccole dimensioni dovranno essere conferiti, sfusi e puliti, all'interno delle campane distribuite nel territorio comunale.

Contenitori, bottiglie e barattoli in vetro, contenitori in alluminio (lattine) e banda stagnata dovranno essere conferiti, sfusi e possibilmente puliti, all'interno delle campane distribuite nel territorio comunale.

Contenitori, bottiglie e barattoli in plastica dovranno essere conferiti, sfusi, schiacciati e possibilmente puliti, all'interno delle campane distribuite nel territorio comunale.

Il servizio di raccolta e svuotamento dovrà garantire anche l'asporto del materiale che fosse stato eventualmente posizionato al di fuori degli appositi contenitori.

Raccolte differenziate rifiuti pericolosi

In tutto il territorio comunale è attivata la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, costituiti da:

- 1) pile esaurite
- 2) farmaci scaduti
- 3) Prodotti etichettati "T" e "F".

La raccolta avverrà a mezzo di idonei contenitori dislocati su tutto il territorio comunale in modo da facilitare il conferimento da parte dei cittadini.

Raccolta differenziata dei Rifiuti cimiteriali

I rifiuti cimiteriali sono assimilati agli urbani.

Carta, cartone, plastica, ceri ed altri scarti secchi devono essere recuperati o smaltiti secondo le stesse modalità previste per la frazione secca.

Residui vegetali e scarti di giardinaggio devono essere smaltiti secondo le stesse modalità previste per la frazione umida.

I frammenti di legname, stoffa, ecc., in attesa dell'emanazione di norme specifiche, devono essere confezionati in appositi contenitori e smaltiti presso impianti di termodistruzione o in discariche per rifiuti urbani.

Gli scarti metallici quali zinco, ottone, piombo, ecc., prima di essere avviati a recupero dovranno subire, qualora presentino rischi di pericolosità, una preventiva disinfezione.

I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione sono considerati inerti.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco secondo le indicazioni dell'art.36, comma 2 del D.P.R. N. 285/90, "Regolamento di Polizia Mortuaria", oppure deposte nell'ossario comune situato presso i Cimiteri comunali.

Articolo 10 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

Sarà cura del Comune effettuare opportune campagne di sensibilizzazione e di informazione allo scopo di incentivare la collaborazione dei cittadini.

Periodicamente verrà data ampia pubblicità, a mezzo di manifesti e organi di informazione, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, con particolare attenzione rivolta alla raccolta differenziata.

L'Amm. Comunale potrà avvalersi di opportune campagne informative di sensibilizzazione con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, sulle frequenze delle raccolte domiciliari, sull'uso dei contenitori e la loro ubicazione e sugli orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta e relative modalità di conferimento dei rifiuti.

TITOLO III - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

Articolo 11 - Norme generali

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, come definiti all'art. 4, punto B del presente Regolamento, sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi secondo le seguenti modalità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione di rifiuti.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento al servizio pubblico;
- b) in caso di conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento.

TITOLO IV - CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

Articolo 12 - Beni durevoli

I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore autorizzato contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, o presso il Centro Comunale di Raccolta.

Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal D. Lgs. n.22/97, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 25 del suddetto Decreto. Tali beni durevoli devono essere avviati al recupero e al riciclo, nonché allo smaltimento finale di quanto non recuperabile.

In fase di prima applicazione, i beni durevoli sottoposti a tali disposizioni sono:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori
- televisori
- computer
- lavatrici e lavastoviglie
- condizionatori d'aria.

TITOLO V - ALTRE NORME DI PULIZIA

Articolo 13 - Smaltimento dei rifiuti scaricati abusivamente

Nel caso in cui il Comune debba procedere all'asporto di rifiuti esterni scaricati abusivamente da ignoti, si deve preventivamente eseguire un accertamento sulla qualità dei rifiuti stessi. Si procede, quindi, al loro smaltimento in relazione alle caratteristiche qualitative così determinate.

Articolo 14 - Cestini portarifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono installati e gestiti a cura del Comune appositi cestini per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti tenendo conto delle attività di carattere commerciale, anche ambulante. Tali contenitori non devono essere usati per il conferimento di altri rifiuti.

Articolo 15 - Divieto di abbandono

Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n.22/97.

Chiunque violi tali divieti, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal suddetto Decreto, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Articolo 16 - Pulizia di aree private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari. Nel caso non si provveda, il Comune interviene, previa ordinanza, addebitando la relativa spesa.

Articolo 17 - Pulizia di terreni edificabili non edificati

I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni edificabili non edificati, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

I proprietari dovranno, inoltre, periodicamente provvedere al taglio dell'erba e al relativo smaltimento al fine di evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitari.

In caso di mancato adempimento, previa ordinanza, le opere vengono eseguite a cura del Comune con rivalsa a carico del proprietario.

Articolo 18 - Pulizia di mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, e conferendoli secondo le modalità comunicate dall'Ufficio Tecnico.

L'Amministrazione Comunale potrà mettere a disposizione eventuali contenitori appositi che verranno ritirati a cura del servizio di raccolta.

Articolo 19 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Articolo 20 - Manifestazioni locali, spettacoli viaggianti ed eventi vari

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune potrà disporre che il richiedente costituisca valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzioni con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono comunque a carico dei promotori delle manifestazioni.

Articolo 21 - Pulizia aree di carico/scarico e trasporto merci

Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate; lo stesso è tenuto a raccogliere gli eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico scarico ed a conferirli nei contenitori per rifiuti ovvero a smaltirli se trattasi di rifiuti speciali.

In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Articolo 22 - Spazzamento strade e pulizia caditoie.

Lo spazzamento delle strade e il servizio di pulizia e di espurgo degli scarichi (caditoie e relativi pozzetti) avviene secondo modalità e cadenze stabilite dall'Ufficio Tecnico che ne cura anche gli aspetti tecnico-organizzativi di dettaglio.

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 23 - Attività di controllo

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dal personale incaricato dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le funzioni di controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti, nonché il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del D. Lgs. n. 22/97, competono alla Provincia.

La Provincia può avvalersi delle strutture di cui all'art.8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n.517, nonché degli organismi individuati dalla L.n.61 del 1994 (ARPAV).

Articolo 24 - Sanzioni generali

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento è soggetto alle sanzioni, previste dal D.Lgs. 22/97, e in particolare:

- chiunque abbandoni o deponga rifiuti *urbani*, ovvero li immetta nelle acque sotterranee o superficiali è punito con una sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila; se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila (art. 50, comma 1, Dlgs 22/97);
- il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 46, c. 5 del D. Lgs. n.22/97 (in tema di demolizione di veicoli a motore e rimorchi) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni (art. 50, comma 1-bis, Dlgs 22/97);
- chiunque, a decorrere dal 1° gennaio 1998, immetta nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura è punito con una sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila (art. 50, comma 1, Dlgs 22/97);
- chiunque abbandoni o deponga beni durevoli che hanno esaurito la loro durata operativa ovvero li immetta nelle acque sotterranee o superficiali è punito con una sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila (art. 50, comma 1, Dlgs 22/97);
- chiunque non ottemperi all'Ordinanza del Sindaco che impone la rimozione dei rifiuti abbandonati è punito con la pena dell'arresto fino a un anno (art. 50, comma 2, Dlgs 22/97);
- chiunque non ottemperi all'Ordinanza del Sindaco che impone interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale è punito con la pena dell'arresto fino a un anno (art. 50, comma 2, Dlgs 22/97);
- chiunque misceli categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena dell'arresto fino a un anno (art. 50, comma 2, Dlgs 22/97);
- chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento previsto dall'articolo 17, c.2 del D.Lgs. n.22/97 è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire cinquantamilioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi (art. 51-bis, Dlgs 22/97);

- chiunque effettui attività di gestione di rifiuti prodotti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del D. Lgs. n.22/97, è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da 3 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi;
 le pene di cui al precedente capoverso si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee (art. 51, commi 1 e 2, Dlgs 22/97);
- chiunque realizza e/o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni (art. 51, comma 3, Dlgs 22/97);
- chiunque realizza e/o gestisce una discarica non autorizzata per rifiuti pericolosi è punito con la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni (art. 51, comma 3, Dlgs 22/97);
- chiunque non effettui la comunicazione annuale relativamente alla produzione ed allo smaltimento dei rifiuti speciali, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila (art. 52, comma 1, Dlgs 22/97);
- chiunque ometta di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Qualora le indicazioni, formalmente incomplete, contengano gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni; chiunque ometta di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Qualora le indicazioni, formalmente incomplete, contengano gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni (art. 52, comma 2, Dlgs 22/97);
- chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario, ovvero indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni; nel caso di rifiuti pericolosi la pena è l'arresto da sei mesi a due anni. Qualora le indicazioni, formalmente incomplete, contengano gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni (art 52, comma 3, Dlgs 22/97);

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, in particolare a quanto disposto dal D.Lgs. n.22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 25 - Sanzioni specifiche

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a chiunque effettui lo smaltimento di rifiuti riciclabili, per la raccolta dei quali il Comune ha predisposto appositi contenitori o specifiche modalità di raccolta, in violazione alle modalità previste dal presente Regolamento, è applicata una sanzione amministrativa da Lit.300.000 a Lit.1.000.000, ridotta al 50% per la prima volta;
- a chiunque conferisca materiali recuperabili fuori dagli appositi contenitori è applicata una sanzione amministrativa di Lit.500.000;
- a chiunque esponga i sacchetti del secco o i contenitori per l'umido nei giorni per i quali non è prevista la raccolta è applicata una sanzione amministrativa di Lit.300.000, ridotta del 50% per la prima volta;
- a chiunque esporti o importi rifiuti nei o dai Comuni limitrofi è applicata una sanzione amministrativa di Lit.1.000.000;
- a chiunque non esegua la pulizia dei terreni non edificati di cui all'art. 18 è applicata una sanzione amministrativa di Lit.1.000.000.

TITOLO VII - ALTRE NORME

Articolo 26 - Validità del presente Regolamento

Il presente Regolamento, una volta approvato ai sensi della vigente normativa, entra in vigore secondo quanto previsto dall'art.41, 7° comma, dello Statuto Comunale.

Articolo 27 - Modifiche al presente Regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento - dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti lungo la pubblica via e nei principali luoghi di ritrovo e incontro della popolazione, pubblici e privati- attraverso Ordinanze sindacali per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio.